



SENT. N. 1710/18
R.G. 3024/17
C.C.M. 8776/18
REG. 728/18

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARRA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario di Pace di Barra, Avv. Massimo Ruscillo, ha emanato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 3024 del Ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2017

PROPOSTO DA

[REDACTED] GIOVANNI, nato a [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] rappresentato e ditesi dagli Avv.ti Pierluigi Telese (c.f. TLSPLG73B08F839T, p.e.c. avv.pierluigitese@pec.giuffre.it) e Tiziana Pane (c.f. PNATZN71T50F839C, p.e.c. avv.tizianapane@pec.giuffre.it), con domicilio eletto in Ercolano alla via Panoramica n. 60, giusto mandato con procura a margine dell'atto di citazione.

-attore-

CONTRO

[REDACTED] s.p.a. (c.f. [REDACTED]), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma alla [REDACTED]

-convenuta -

AVENTE AD OGGETTO

azione di restituzione di somme derivanti da estinzione anticipata da contratto di finanziamento ex art. 125-*sexies* T.U.B.

CONCLUSIONI

All'udienza del 12.2.2018 le parti così concludevano:

RB

Rimborsi Bancari

per l'attore: *“accertarsi e dichiararsi la nullità della clausola vessatoria contenuta al n. 2.1. del contratto di finanziamento nella parte in cui prevede la non ripetibilità dei costi sostenuti dal consumatore in caso di anticipata estinzione del rapporto contrattuale, e per l'effetto, in accoglimento della domanda, condannarsi la convenuta alla restituzione in favore dell'attore dell'importo complessivo di € 2.202,51, di cui € 550,11 a titolo di commissioni di attivazione ed € 1.652,40 per commissioni non maturate a seguito dell'anticipata estinzione del contratto di mutuo n. 141087 alla rata n. 48, oltre ai costi della mediazione obbligatoria, pari ad € 48,80, vinte le spese di lite con attribuzione all'Avv. Pierluigi Telese; condannarsi la convenuta, infine, al versamento all'Entrata del bilancio dello Stato della somma pari all'importo del contributo unificato”*

per la [REDACTED]” *rigettarsi la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, vinte le spese”*.

IN DIRITTO

1. La presente sentenza viene redatta secondo i canoni previsti dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla l. n. 69/2009, e quindi limitata alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto quale estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per giungere alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti, qualora non costituenti premesse logicamente e giuridicamente necessarie (v. Cass. civ., ord. 9.2.2018, n. 3207).

1.1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità della citazione ai sensi dell'art. 163, n. 4 c.p.c., dove la riflessione giurisprudenziale sull'invalidità degli atti processuali correttamente ritiene che un giudizio di nullità sia possibile solo in presenza di assoluta incertezza sull'oggetto della domanda (ad esempio per omessa esposizione dei fatti che ne costituiscono il fondamento), e non già laddove il *petitum* sia comunque individuabile - come nel caso di specie - sia con riguardo al contenuto sostanziale della domanda, sia in rapporto alle conclusioni ed alle precisazioni formulate nel corso del giudizio complessivamente valutabili dal giudice (sul punto v. *Trib. Napoli, sent. n. 7379 del 2.6.2017; Cass. civ., sent. n. 7448 dell'1.06.2001; Cass. civ., sent. n. 4712 del 30.03.2001; Cass. civ., sent. n. 188 del 12.01.1996*).

1.2. Quanto al merito, essendo incontestato tra le parti che in data 18.10.2010 l'attore stipulava con la [REDACTED] s.p.a. il contratto di finanziamento n. 141087 per un montante lordo di € 36.720,00, da restituirsi mediante cessione *pro solvendo* di n. 120 quote da 306,00 ciascuna della retribuzione mensile (all. n. 2 della produzione), anticipatamente estinto allo scadere della 48° rata di rimborso (v. all. n. 3), l'oggetto del contendere si restringe sul diritto dell'attore al rimborso degli oneri anticipati per la parte non goduta del finanziamento, di cui ne chiede la restituzione ai sensi dell'art. 125 *sexies* del T.U.B. (introdotto dal d.lgs. n. 141 del 2010), dove risulta necessario risolvere la questione - di natura pregiudiziale - circa il carattere vessatorio o meno della clausola riportata al punto 2.1 del contratto, ancorchè approvata per iscritto nelle forme di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., per la quale, in caso di estinzione anticipata del

RB

Rimborsi Bancari

rapporto, gli importi di cui alle lettere a) ,b), d) ed f) e le spese di gestione, documentate del prospetto economico, non sono rimborsabili in favore del mutuatario.

Investita piu' volte sul tema, la giurisprudenza di merito (tra le tante v. Trib. Parma, sent. 27.11.2015) ha ritenuto che “*la clausola che preveda l'irripetibilità di costi e commissioni in caso di estinzione anticipata, vessatoria ai sensi dell'art.33 comma 2 lettera b) Codice Consumo, è inopponibile al consumatore e la nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice*”, trattandosi di illecito contrattuale per violazione di norme imperative (nel caso di specie, l'art. 125-*sexies* del TUB, v. inoltre Trib. Nola, sez. II, ord. del 19-22.9.2011; Trib. Napoli, sent.n. 7379 del 26.6.2017; Trib. Avellino, ord. 16.2.2017).

In effetti, non puo' negarsi che l'introduzione, nel contratto di finanziamento, di una clausola limitativa o addirittura impeditiva del diritto alla ripetibilità delle somme corrisposte per servizi non maturati vada qualificata come vessatoria ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, in quanto istitutiva di un ulteriore e significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi nel rapporto intercorrente tra professionista e consumatore, per cui la stessa va dichiarata nulla per contrarietà a norme imperative ex art. 1418, comma 1 c.p.c., comportante una illegittima compressione della libertà di autodeterminazione negoziale¹.

1.3. Accertata la natura vessatoria della clausola stabilita al punto 2.1. delle condizioni di contratto, l'attore ha correttamente distinto le somme *up front* (ovvero non ripetibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento) da quelle *recurring* (dovute a titolo di commissioni di attivazione), rettamete calcolate secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* in complessivi € 2.202,51, di cui € 550,11 per costi di commissioni di attivazione ed ulteriori € 1.652,40 per commissioni di intermediazione

Tale calcolo, soddisfacente sotto il profilo motivazionale (v. memoria conclusionale), consente di accogliere la domanda con conseguente condanna della [redacted] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 2.202,51, esclusi gli interessi codicistici, in assenza di espressa richiesta nel *petitum* sostanziale, dove solo nelle azioni di tipo risarcitorio questi ultimi vanno liquidati anche d'ufficio (v. Cass. civ., sent. 25615 del 21.12.2015).

1.5. Quanto alla domanda tesa alla condanna della convenuta al pagamento, in favore dello Stato, di una somma pari all'ammontare del contributo unificato ai sensi dell'art. 8, comma 4- bis del d.lgs. n. 28/2010 (e successive integrazioni e modifiche), la stessa va rigettata in quanto il Giudice delle leggi, con sentenza n. 272 del 6.12.2012, ha dichiarato tale comma costituzionalmente illegittimo, ed in ogni caso perché non sussistenti i presupposti.

2. Il regime delle spese di lite (anche di mediazione) segue la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'attore come da dispositivo ai

¹ ABF, Collegio di Napoli, 25 giugno 2013, n. 3415. V. ABF, Collegio di Roma, 12 maggio 2016.

RB

Rimborsi Bancari

sensi dei valori medi del d.m. 2.4.2014, n. 55, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario Avv. Pierluigi Telese (v. citazione).


P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Barra, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.r.g. 3024/2017 proposto da Sminmo [REDACTED] contro [REDACTED], [REDACTED] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, avente ad oggetto azione di restituzione di somme derivanti da estinzione anticipata di contratto di finanziamento ex art. 125 sexies T.U.B., così provvede:

1. accoglie la domanda, e per l'effetto condanna la [REDACTED] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 2.202,51;
2. condanna la [REDACTED] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano in complessivi € 1.378,80, di cui € 173,80 per spese (comprenditive di mediazione), oltre i.v.a al 22%, c.a. al 4% e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
3. sentenza immediatamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

Così deciso in Napoli- Barra, oggi 19 marzo 2018

IL GIUDICE ONORARIO DI PACE
Avv. Massimo Rusillo



IL CANCELLIERE
Michele Amoroso